



Comune di Cinto Caomaggiore

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA



Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 04/02/2019

INDICE

<u>CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	Pag. 4
ART. 1 – Disposizioni generali	Pag. 4
ART. 2 – Autorizzazione e concessione di occupazione	Pag. 4
ART. 3 – Domanda di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 4
ART. 4 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	Pag. 5
ART. 5 – Prescrizioni per le occupazioni – Obblighi del concessionario	Pag. 5
ART. 6 – Rinnovo delle concessioni	Pag. 6
ART. 7 – Occupazione d'urgenza	Pag. 6
ART. 8 – Divieto temporaneo di occupazione	Pag. 6
ART. 9 – Rimozione di materiali per occupazioni abusive	Pag. 6
ART. 10 – Decadenza e revoca della concessione	Pag. 7
ART. 11 – Denuncia dell'occupazione	Pag. 7
<u>CAPO II°</u>	
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	Pag. 9
ART. 12 – Disposizioni generali	Pag. 9
ART. 13 – Classificazione del Comune	Pag. 9
ART. 14 – Suddivisione del territorio comunale	Pag. 9
ART. 15 – Tariffe	Pag. 9
ART. 16 – Soggetto passivo	Pag. 9
ART. 17 – Responsabile del Procedimento	Pag. 9
ART. 18 – Determinazione della superficie	Pag. 9
ART. 19 – Durata dell'occupazione	Pag. 10
TITOLO 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI	Pag. 11
ART. 20 – Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico	Pag. 11
ART. 21 – Passi carrabili	Pag. 12
ART. 22 – Autovetture per trasporto pubblico o privato	Pag. 12
ART. 23 – Distributore carburante	Pag. 12
ART. 24 – Apparecchi per la distribuzione di tabacchi	Pag. 12
ART. 25 – Maggiorazione della tassa	Pag. 13
ART. 26 – Riduzioni della tassa permanente	Pag. 13
TITOLO 3 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Pag. 14
ART. 27 – Esposizione di merci	Pag. 14
ART. 28 – Mestieri girovaghi e artisti	Pag. 14
ART. 29 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Pag. 14
ART. 30 – Autorizzazione ed esecuzione di lavori e opere	Pag. 14
ART. 31 – Maggiorazione della tassa	Pag. 14
ART. 32 – Riduzione della tassa temporanea	Pag. 15
TITOLO 4 – PAGAMENTI E NORME FINALI	Pag. 16
ART. 33 – Oggetto della tassa	Pag. 16
ART. 34 – Esclusioni ed esenzioni dalla tassa	Pag. 16

ART. 35 – Versamento della tassa	Pag. 17
ART. 36 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	Pag. 17
ART. 37 – Sanzioni	Pag. 18
ART. 38 – Norme di rinvio	Pag. 18
ART. 39 – Efficacia della norma	Pag. 19

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale, in conformità alle disposizioni contenute nel capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, alle disposizioni correttive di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per “Suolo Pubblico” o “Spazio Pubblico” s'intendono gli spazi e le aree di suo pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù al pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 – Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o soprastante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio, su richiesta dell'interessato.
2. L'autorizzazione o la concessione s'intende accordata per le occupazioni occasionali, a seguito di apposita comunicazione scritta da far pervenire agli uffici comunali almeno 30 (giorni) giorni prima dell'occupazione, per i necessari controlli in ordine all'osservanza delle norme del Codice della Strada e le eventuali prescrizioni del caso.
3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni occasionali a condizione che risultino osservate, nel caso di occupazione della sede stradale, le disposizioni del Codice della Strada.

ART. 3 – Domanda di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune, contenente le seguenti indicazioni:
 - Generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
 - Ubicazione esatta e misura della superficie di area pubblica che si chiede di occupare;
 - Oggetto, durata, motivi e modalità d'uso della occupazione, con descrizione dell'opera e dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - Dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste dal presente regolamento;
 - Impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
2. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari per l'esame della domanda e per l'emissione del provvedimento relativo.

3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove, per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, provvede al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione del suolo o spazio pubblico. In caso contrario comunica al richiedente i motivi del diniego. Sulla domanda si provvede nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa ai sensi della Legge n. 241/1990.
2. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dal D.Lgs. 114 del 31.03.1998 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. Ogni atto di concessione o di autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di seguito elencate, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta, in relazione alle peculiarità specifiche ed alle caratteristiche delle singole concessioni o autorizzazioni.
7. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - A termine, per la durata massima di 29 anni;
 - Senza pregiudizi dei diritti di terzi;
 - Con l'obbligo del concessionario di sostenere le spese per la riparazione dei danni derivanti dalle opere, dagli impianti o dai depositi autorizzati;
 - Con responsabilità del concessionario per qualsiasi danno o molestia che per effetto della concessione possa essere arrecato a terzi e da questi contestato.

ART. 5 – Prescrizioni per le occupazioni – Obblighi del concessionario

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Comune.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune,

specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione d'idonea cauzione.

3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso. In ogni caso, l'occupante ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, ricorrendo all'uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Al termine della concessione, nel caso la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che saranno fissati dal Comune.
6. Il concessionario avrà l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti di Polizia Locale, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

ART. 6 – Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
2. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

ART. 7 – Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessionario.
2. In tale caso, oltre alla domanda intesa a ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici comunali competenti per gli accertamenti del caso. Qualora le ragioni dell'urgenza si rivelino inesistenti o ingiustificate si provvederà alla applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 8 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 9 – Rimozione di materiali per occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando in congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.

ART. 10 – Decadenza e revoca della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) Violazione reiterate, da parte de concessionario e dei suoi collaborato o dipendenti, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione rilasciata;
 - b) Violazione di norme legislative o regolamenti in materia di occupazione del suolo pubblico;
 - c) Mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste;
 - d) Mancata occupazione, senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione, nei trenta giorni successivi al rilascio del permesso per le occupazioni permanenti e nei cinque giorni successivi per le occupazioni temporanee.
2. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità. A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, a pena di decadenza.

ART. 11 – Denuncia dell'occupazione

1. Entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione di cui al precedente articolo 6) e, comunque, entro il 31 dicembre per le concessioni rilasciate nello stesso mese di dicembre, i soggetti passivi del tributo devono presentare direttamente al Comune, che ne rilascia ricevuta, apposita denuncia per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
2. La denuncia, effettuata su appositi modelli da richiedersi gratuitamente agli uffici comunali, deve contenere tutti i dati e gli elementi previsti dai modelli medesimi e, in particolare:
 - a) Dati identificativi del contribuente;
 - b) Estremi dell'atto di concessione;
 - c) Superficie occupata;
 - d) Categoria territoriale di appartenenza dell'area occupata;
 - e) Misure della tariffa e importo complessivo dovuto;
 - f) Estremi del versamento;
3. Alla denuncia dovrà essere allegata la ricevuta attestante l'eseguito versamento della tassa dovuta (negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione).
4. E' ammessa la spedizione della denuncia in plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale dell'ufficio di appartenenza, o posta certificata.
5. La denuncia non è richiesta per le occupazioni temporanee, intendendosi tale obbligo assolto con il pagamento della tassa e la consegna della relativa ricevuta agli uffici comunali.

6. La denuncia costituisce adempimento obbligatorio per il primo anno di applicazione della tassa; essa ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano variazioni nell'occupazione, comportanti un diverso ammontare della tassa dovuta. Nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno, il soggetto interessato deve denunciare le variazioni stesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si siano verificate.
7. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nel termine di trenta giorni, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
8. Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
9. Per le variazioni delle occupazioni con condutture, cavi e impianti, la denuncia, anche cumulativa di tutte le occupazioni realizzate, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano verificate.

CAPO SECONDO
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 12 – Disposizioni generali

1. Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 13 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del D.Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla QUINTA classe.

ART. 14 – Suddivisione del territorio comunale

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3 del D.Lgs. n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come previsto da delibera di giunta comunale di approvazione della tassa occupazione suolo pubblico.

ART. 15 – Tariffe

1. La tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche, con riferimento alla superficie occupata, espressa in metri.
2. Le variazioni delle tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale, entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 16 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della tassa è il titolare dell'atto di concessione o dell'atto di autorizzazione ovvero, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo.

ART. 17 – Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni è responsabile del procedimento, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa in questione, il Responsabile del Servizio Tributi o suo delegato.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

ART. 18 – Determinazione della superficie

1. La superficie tassabile viene determinata considerando l'effettiva superficie di suolo pubblico occupata o, in caso di occupazione sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, quella corrispondente a tali occupazioni.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, che insistono ciascuna su un'area pubblica distinta, deve essere effettuata una tassazione autonoma per ogni occupazione.
3. In caso di pluralità di occupazioni sulla stessa area di riferimento, derivanti da uno o più atti amministrativi distinti, le occupazioni vanno comparate in modo omogeneo (le occupazioni temporanee tra loro, separatamente da quelle permanenti).
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare.

ART. 19 – Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 507/1993, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono:
 - **Occupazioni permanenti:** sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 - **Occupazioni temporanee:** Le occupazioni di durata inferiore all'anno solare sono temporanee. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, in relazione alla categoria di appartenenza dell'area occupata e alla durata dell'occupazione, in base a tariffe giornaliere.

TITOLO 2 OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 20 – Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico

1. Impianti di erogazione di pubblici servizi:

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è commisurata al numero complessivo di utenze presenti sul territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 63 D.Lgs. 446/1197).

2. Innesti ed allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati:

Non sono soggetti a tassa gli innesti realizzati dai privati alle reti di erogazione dei pubblici servizi (art. 3, comma 62, Legge 549/1995).

3. E' richiesto il possesso dell'atto di concessione comunale per l'occupazione, anche in via provvisoria, dello spazio soprastante o sottostante al suolo pubblico mediante posa di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc.
4. L'atto di concessione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, con riguardo al tracciato, all'altezza dei fili del suolo, al tipo dei loro sostegni, alla qualità dei conduttori.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento.
6. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale è dovuta la tassa in misura forfetaria, in base alla lunghezza delle strade comunali e per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio.
7. La superficie tassabile è calcolata con riferimento alla sola lunghezza, rapportata al chilometro lineare, interessata dall'occupazione, a prescindere dal numero degli impianti dislocati lungo il percorso stradale.
8. La tassazione annuale, rapportata alle categorie stradali secondo la classificazione del territorio comunale si applica alle seguenti tipologie di occupazioni anche superficiali:
 - a) Condutture, cavi, impianti e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, quali camerette, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche e simili.
 - b) Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - c) Seggiovie e funivie; nella fattispecie non è applicabile il principio della tassazione secondo la graduazione per categorie stradali.
 - d) Gallerie sotterranee costruite direttamente dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti. Nella fattispecie oltre alla tassa è dovuto un contributo – una tantum – pari al 10% della spesa di costruzione delle gallerie.
9. E' fatta salva la facoltà del Comune di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, per motivi di pubblico interesse. Qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura

sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 21 – Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla propria proprietà.
2. Le occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili sono esenti da pagamento della tassa ai sensi dell'art. 3 comma 63, lett. a) della Legge 549/1995.

ART. 22 – Autovetture per trasporto pubblico o privato

1. Non sono soggette a tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate ai sensi dell'art. 3 comma 63, lett. b) della Legge 549/1995.

ART. 23 – Distributore carburante

1. Per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale con distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri, la tassa è applicata con riferimento alla superficie occupata dalle sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, dei relativi serbatoi sotterranei e da un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Se il serbatoio è di capacità maggiore di 3.000 litri, la tassa ordinaria è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro o degli altri serbatoi.
3. Per gli impianti muniti di due o più serbatoi non raccordati tra loro, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso di occupazione comprendenti l'utilizzazione di ulteriori spazi ed aree pubbliche con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, la tassa è applicata nella misura ordinaria prevista per le occupazioni permanenti, in relazione alla superficie eccedente occupata.

ART. 24 - Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7. del D.Lgs. n. 507/1993, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

ART. 25 – Maggiorazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono abusivamente per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 26 – Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10%;
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico è ridotta al 30%.

TITOLO 3 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 27 – Esposizione di merci

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita è soggetta a concessione comunale ove costituisca occupazione di spazi pubblici o di area gravata da servitù di pubblico passaggio.

ART. 28 – Mestieri girovaghi e artisti

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree o spazi pubblici, individuati dal Comune per lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri di artisti, sullo stesso luogo, qualora superiore a 12 ore.

ART. 29 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario per la consegna della merce e per la riscossione del prezzo, non hanno l'obbligo di richiedere il permesso di occupazione.
2. La sosta, non può comunque prolungarsi, nello stesso spazio o area, oltre la durata di due ore.
3. In ogni caso, tra una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a cento metri.

ART. 30 – Autorizzazione ed esecuzione di lavori e opere

1. Per l'effettuazione di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori medesimi.
2. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 31 – Maggiorazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si propongono abusivamente per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 32 – Riduzione della tassa temporanea

1. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
3. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 10%;
4. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino ai 14 giorni la tariffa intera;
 - oltre i 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20% di riduzione;
 - oltre i 30 giorni il 40% di riduzione;
5. Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ai 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 40%. Il termine "convenzione" si riferisce a quella formalità con la quale l'ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella specificata nella convenzione stessa.
6. Per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie di eccedenza.
7. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino al 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

TITOLO 4

PAGAMENTI E NORME FINALI

ART. 33 – Oggetto della tassa

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione di qualsiasi natura da chiunque effettuata, anche senza titolo in spazi e/o aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché in quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
2. In particolare sono assoggettate alla tassa:
 - Le occupazioni di spazi ed aree che insistono su beni di dominio pubblico e che né sottraggono l'utilizzazione diretta alla collettività;
 - Le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;
 - Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico, comprese quelle effettuate con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

ART. 34 – Esclusioni ed esenzioni dalla tassa

1. La commisurazione della tassa è rapportata alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Sono esentati dal pagamento della tassa:
 - a) I soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Gli enti del "terzo settore" ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106";
 - c) I promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, a condizione che l'area occupata non eccede i 10 mq. ai sensi del comma 67 dell'art. 3 della Legge 549/1995;
 - d) I passi carrabili ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/1995;
 - e) Occupazioni occasionali con festoni, addobbi, fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose, purchè non siano di ostacolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - f) Occupazioni occasionali per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore al 6 ore;
 - g) Occupazioni occasionali con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, ecc. per operazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione, riguardanti infissi, pareti, tetti di durata non superiore ad un'ora.
 - h) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - j) Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle organizzazioni non lucrative di unità sociale – ONLUS – in occasione di manifestazioni promosse dalle stesse per scopi sociali secondo l'art. 21 del D.Lgs. 460/97.
 - k) Versamenti d'importo inferiore a € 10,33 al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi e aree pubbliche non è dovuta (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93 come modificato dall'art. 3 comma 63 della Legge 28.12.1995 n. 549 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La tassa non si applica alle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché alle occupazioni effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
4. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico poste in essere dalle associazioni di volontariato operanti in ambito sociale, culturale, sportivo, turistico e religioso nonché le occupazioni temporanee a carattere commerciale a artigianale connesse a manifestazioni, iniziative o eventi, promossi o patrocinati dal Comune, sono esentati dalla pagamento della tassa, previo esplicito esonero dal pagamento del tributi con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 35 – Versamento della tassa

1. I soggetti passivi, obbligati al pagamento della tassa, devono effettuare il relativo versamento, per l'importo complessivamente dovuto, a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato al Comune.
2. Il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, dovrà essere effettuato:
 - a) Per il primo anno dell'obbligo tributario, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni permanenti di suolo pubblico e, comunque, entro il 31 dicembre nel caso di concessioni rilasciate nello stesso mese di dicembre;
 - b) Per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee o in assenza dell'atto di autorizzazione, il versamento della tassa dovrà effettuarsi entro il termine della durata della concessione, con le medesime modalità di cui al primo comma.
4. E' fatta salva, inoltre, la facoltà prevista per le occupazioni con conduttore, cavi e impianti, che il versamento della tassa, nel caso si siano verificate variazioni nel corso dell'anno, possa effettuarsi entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo, di presentazione della denuncia delle variazioni che si siano prodotte.
5. Sulle somme da versare deve essere operato l'arrotondamento, per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

ART. 36 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dall'ente ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 34, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di

omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sopratasse e gli interessi liquidati e termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione a presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Certificata, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa alla restituzione della somma versata.

ART. 37 – Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 473/1997 e successive modificazioni.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della L. 24.11.1981 n. 689 e del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice Civile) e successive modificazioni.

ART. 38 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni nonché i vigenti Regolamenti Comunali in materia tributaria e di disciplina delle entrate.
2. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 39 – Efficacia della norma

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della L. 212/2000, dal 1° gennaio 2019, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.